SCUOLA SICURA

Linee guida e buone pratiche per la sicurezza negli ambienti scolastici



Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo del 17 aprile 2025 è stato adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 il 24 maggio 2025, data dalla quale è entrato in vigore. Sostituisce completamente e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, uniformando i percorsi formativi per tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale.

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione (dal 24 maggio 2025 al 24 maggio 2026) per adeguare la formazione ai nuovi standard.

Principali novità

- Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: per la prima volta anche i datori di lavoro che non svolgono compiti di RSPP devono seguire un corso di almeno 16 ore. L'aggiornamento di 6 ore è ogni 5 anni. Il completamento della formazione è richiesto entro il 24 maggio 2027.
- Formazione preposti: il corso passa da 8 a 12 ore, da erogare in presenza o videoconferenza sincrona (vietato l'e-learning). L'aggiornamento diventa biennale, con durata minima di 6 ore.
- Controlli e qualità della formazione: stabiliti standard più rigorosi per assicurare efficacia e tracciabilità della formazione (90% del corso diventa la frequenza minima, rapporto docente/allievo diventa di 30 unità, test finale obbligatorio per tutti i corsi compresi gli aggiornamenti, tracciabilità della formazione e verifica successiva nel tempo).

Responsabilità del datore di lavoro

Secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025, il datore di lavoro ha una responsabilità diretta, personale e non delegabile nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Questa responsabilità è rafforzata rispetto alle norme precedenti.

- Ha l'obbligo di garantire l'informazione a tutto il personale e di verificarne l'efficacia.
- 2. Ha l'obbligo di garantire la formazione immediata di tutto il personale nei tempi e nelle modalità corrette.
- È tenuto a verificare l'effettiva partecipazione ai corsi di formazione.
- 4. E' tenuto a verificare le competenze acquisite in seguito alla formazione ricevuta anche reiterata.

In base al D.Lgs. 81/2008, l'omessa o insufficiente formazione può comportare per il datore di lavoro:

- Sanzioni penali: fino a arresto o ammenda.
- Sanzioni civili: in caso di infortuni, può essere ritenuto civilmente e personalmente responsabile per danni al lavoratore.
- Sanzioni amministrative: multe elevate e sospensione dell'attività.